

re $\text{L. } 11.500.000 =$ dovrebbe avere la durata non inferiore ad anni 11.

L'art. 11 del Regolamento per i mutui al personale per lo acquisto di alloggio stabilisce che la durata del mutuo deve essere fissata in modo che al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in quiescenza del mutuatario il residuo debito non superi il 50% del mutuo concesso.

L'applicazione letterale di detta norma all'ing. Cemente porterebbe alla concessione di un mutuo di $\text{L. } 9.500.000 =$ con durata anni 15, avendo il richiedente l'età di anni 51.

Va però osservato che, con la norma di cui al citato art. 11 del Regolamento, l'Amministrazione ha inteso contenere nella misura del 50% la quota di mutuo per la quale può essere consentito l'ammontamento nel periodo successivo al collocamento in quiescenza del mu-